

### **Art. 8 (Requisiti per l'iscrizione)**

SNA, con riguardo al requisito di cui alla lettera d), propone le seguenti modifiche:

- in mancanza della polizza, l'intermediario dovrebbe essere iscritto nella sezione A o B del registro, con l'indicazione di non operatività, salvo che operi in forza di rapporti di collaborazione con altri intermediari iscritti ed operativi, essendo in tal caso l'obbligo assolto da quest'ultimo soggetto;
- precisazione che l'obbligo assicurativo a carico di un intermediario persona fisica non possa sovrapporsi all'obbligo di analoga copertura assicurativa prevista quale requisito per l'iscrizione delle società, dal momento che la polizza stipulata da quest'ultima deve includere i responsabili dell'attività di intermediazione, a loro volta iscritti.

Con l'espressione "essere in possesso della copertura della polizza di responsabilità civile" si intendeva fare riferimento sia al caso in cui il soggetto abbia stipulato una polizza in proprio sia al caso in cui lo stesso sia incluso nella copertura assicurativa della società per la quale opera. Al fine di chiarire meglio quanto precisato, l'articolo viene comunque riformulato nel senso suggerito.

### **Art. 9 (Prova di idoneità)**

AIBA rileva che dovrebbe essere precisato, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2002/92/CE, che la prova è diretta ad accertare la preparazione del candidato con specifico riguardo allo svolgimento dell'attività di intermediazione.

Proposta non accolta. La finalità della prova è chiaramente evidenziata nel Codice all'art. 110, comma 2.

Un soggetto chiede se sussista equipollenza tra la "vecchia" prova di idoneità prevista dalla legge n. 48/1979 e la "nuova" prova unica prevista dall'art. 9 e se pertanto sia possibile ottenere l'iscrizione nella sezione B del registro sulla base del superamento della "vecchia" prova di idoneità prevista per l'iscrizione nell'Albo agenti, anche in considerazione del fatto che le competenze potranno essere successivamente integrate ai sensi dell'art. 38.

In analogia a quanto previsto dall'art. 343 del Codice, è possibile ottenere, sulla base del superamento della prova di idoneità prevista per l'Albo agenti, l'iscrizione nella sezione A del registro. In un momento successivo, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 73 del Regolamento, è possibile – anche in ragione degli obblighi formativi e di aggiornamento posti a carico di tali intermediari, il passaggio alla sezione B del registro, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento stesso.

### **Art. 10 (Commissione esaminatrice)**

AIBA ritiene non giustificata l'esclusione dei rappresentanti di categoria dalla commissione esaminatrice, atteso che nel nostro ordinamento tutte le prove di

idoneità per l'iscrizione in albi o registri prevedono la partecipazione di esponenti della categoria, seppure in numero non maggioritario. Propone di integrare la commissione con due rappresentanti degli agenti di assicurazione e due rappresentanti dei mediatori di assicurazione e riassicurazione (e, di conseguenza, un rappresentante per gli agenti ed uno per i mediatori diverrebbero componenti delle eventuali sottocommissioni).

ANAGINA chiede di includere tra i componenti della commissione esaminatrice una rappresentanza di agenti, anche per il tramite delle associazioni di categoria.

SNA chiede l'inserimento di almeno due rappresentanti della categoria, designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria.

UNAPASS propone di integrare la commissione esaminatrice con due esperti del settore assicurativo designati dalle associazioni degli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del registro, per consentire una più completa valutazione dell'idoneità del candidato, viste anche le materie sulle quali verte l'esame.

ACB rileva l'esclusione dei rappresentanti di categoria dalla commissione esaminatrice e osserva che la regola della prevalenza del voto del presidente in caso di parità, essendo previsto il numero pari dei componenti, attribuirebbe il potere sostanziale di nomina al solo dirigente ISVAP.

Proposte non accolte. Si ritiene che la nuova composizione della Commissione esaminatrice risulti maggiormente funzionale all'esigenza di evitare commistioni di interessi, obiettivo primario perseguito anche dai più recenti interventi normativi in materia di liberalizzazione dei settori produttivi (cfr. art. 11, legge 248/2006). Relativamente alla prevalenza del voto del Presidente della Commissione, si osserva che essa opera solo marginalmente, ovvero in caso di parità di voti.

### **Art. 11 e 15 (Polizza di assicurazione della responsabilità civile)**

ANIA rileva che la previsione di clausole obbligatorie, come ad esempio il divieto di prevedere franchigie, sia in contrasto con il Codice delle assicurazioni (che attribuisce all'ISVAP il solo potere di adeguare i massimali minimi) e con la disciplina comunitaria.

SNA ritiene che l'obbligo e le caratteristiche della copertura assicurativa r.c. generale siano stati interamente disciplinati dalla norma primaria contenuta all'art. 110, comma 3, del Codice e che l'ISVAP abbia solo il potere regolamentare di elevare i limiti di copertura. Quanto disposto ulteriormente dall'Autorità sarebbe privo di base giuridica.

Chiede quindi la soppressione dell'intero articolo e, in via subordinata, alcune modifiche indicate nel seguito.

ANSAINA rileva che la disciplina prevista dagli articoli 11 e 15 sarebbe stata regolamentata dall'ISVAP oltre i limiti previsti dal Codice, che consentirebbe l'intervento dell'Autorità esclusivamente al fine di adeguare i massimali di copertura alla variazione dell'indice europeo dei pezzi al consumo.